Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Venerdì, 4 agosto 1933 - ANNO XI** **Numero 180**

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 19 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 febbraio 1915, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Franco Battista fu Michele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Mancini Giovanni Carlo fu Pietro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 ottobre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Ragusa Enrico fu Luigi.

(5356).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 941.
Approvazione del Patto d'intesa e di collaborazione concluso fra l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna in Roma, il 7 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Patto di intesa e di collaborazione concluso fra l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, in Roma, il 7 giugno 1933.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei termini e alle condizioni stabiliti dal Patto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 18. — MANCINI.

Patto di intesa e di collaborazione.

Il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente del Reich Germanico, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei territorii britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie, e Sua Maestà il Re d'Italia;

Consci delle responsabilità particolari che, per il fatto di essere rappresentati a titolo permanente nel Consiglio della Società delle Nazioni, Loro incombono verso la Società stessa ed i suoi membri, e di quelle che risultano dalla Loro firma in comune degli Accordi di Locarno;

Convinti che lo stato di disagio che regna nel mondo non può essere dissipato che mediante un rafforzamento della Loro solidarietà tale da consolidare in Europa la fiducia nella pace;

Fedeli agli impegni che hanno assunto col Patto della Società delle Nazioni, coi Trattati di Locarno e col Patto Briand-Kellogg, e riferendosi alla dichiarazione di non ricorso alla forza, il cui principio è stato proclamato nella dichiarazione firmata a Ginevra l'11 dicembre 1932 dai Loro delegati alla Conferenza del disarmo, e adottato il 2 marzo 1933 dalla Commissione politica della Conferenza stessa;

Desiderosi di dare piena efficacia a tutte le disposizioni del Patto della Società delle Nazioni, conformandosi ai metodi e alle procedure che sono da esso previsti e a cui non intendono derogare;

Rispettosi dei diritti di ogni Stato, dei quali non potrebbe disporsi in assenza dell'interessato;

Hanno deciso di concludere un Patto a questi fini e hanno designato come Loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Francese:

Sua Eccellenza il Signor HENRY DE JOUVENEL, Ambasciatore della Repubblica Francese, Senatore;

Il Presidente del Reich Germanico:

Sua Eccellenza il Signor ULRICH VON HASSELL, Ambasciatore del Reich Germanico;

Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Territori Britannici di là dai Mari, Imperatore delle Indie, Per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord:

Sua Eccellenza il Molto Onorevole Sir RONALD GRAHAM G.C.B., G.C.M.G., G.C.V.O. Suo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario presso S. M. il Re d'Italia;

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri.

I quali, dopo avere scambiato i Loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Articolo 1.

Le Alte Parti contraenti si concerteranno su tutte le questioni che le riguardano. Esse si impegnano a fare tutti i loro sforzi per praticare nell'ambito della Società delle Nazioni una politica di collaborazione effettiva fra tutte le Potenze, diretta al mantenimento della pace.

Articolo 2.

Per quanto concerne il Patto della Società delle Nazioni e in particolare i suoi articoli 10, 16 e 19, le Alte Parti contraenti stabiliscono di esaminare tra loro e sotto riserva di decisioni che non possono essere prese che dagli organi regolari della Società delle Nazioni, ogni proposta relativa ai metodi e alle procedure atti a dare il dovuto effetto ai detti articoli.

Articolo 3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a fare tutti i loro sforzi per assicurare il successo della Conferenza del disarmo e si riservano, nel caso in cui la Conferenza lasciasse in sospeso questioni in cui esse siano specialmente interessate, di riprenderne l'esame tra loro mediante l'applicazione del del presente Patto, affine di assicurarne la soluzione nei modi appropriati.

Articolo 4.

Le Alte Parti contraenti affermano la loro volontà di concertarsi su ogni questione di ordine economico che presenti un interesse comune per l'Europa e particolarmente per la sua restaurazione economica, avendo di mira un regolamento da ricercarsi nell'ambito della Società delle Nazioni.

Articolo 5.

Il presente Patto è concluso per la durata di dieci anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Se, prima della fine dell'ottavo anno, nessuna delle Alte Parti contraenti avrà notificato alle altre la sua intenzione di porvi fine, esso sarà considerato rinnovato e resterà in vigore senza limite di durata, ciascuna delle Alte Parti contraenti avendo in questo caso la facoltà di porvi fine mediante dichiarazione a tale effetto, con un preavviso di due anni.

Articolo 6.

Il presente Patto, redatto in francese, inglese, italiano e tedesco, il testo francese facendo fede in caso di divergenza, sarà ratificato e le ratifiche saranno depositate a Roma, appena possibile. Il Governo del Regno d'Italia rimetterà a ciascuna delle Alte Parti contraenti copia certificata conforme dei Processi Verbali di deposito.

Il presente Patto entrerà in vigore non appena tutte le ratifiche saranno state depositate.

Esso sarà registrato alla Società delle Nazioni, conformemente al Patto della Società.

Fatto a Roma, il 7 giugno 1933, in un solo esemplare, che resterà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e del quale copia certificata conforme sarà rimessa a ciascuna delle Alte Parti contraenti.

In fede di che, i Plenipotenziari di cui sopra hanno firmato il presente Patto.

HENRY DE JOUVENEL
ULRICH V. HASSELL
RONALD GRAHAM
BENITO MUSSOLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 27 giugno 1933, n. 942.

Soppressione delle Sezioni autonome del Genio civile per le strade ex militari di Brescia, Trento, Treviso, Udine e Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, con cui fu approvato il regolamento sul servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 13 novembre 1930, col quale furono istituite le Sezioni autonome del Genio civile per le strade ex militari di Brescia, di Trento, di Treviso, di Udine e di Vicenza;

Visto il R. decreto 28 luglio 1932, n. 958, col quale, mentre fu disposto che gli uffici del Genio civile hanno competenza sui servizi relativi alle opere pubbliche ricadenti nelle rispettive Provincie, furono tuttavia, insieme con alcuni altri uffici, conservate, in considerazione di speciali ragioni, le Sezioni autonome del Genio civile di Brescia, di Trento, di Treviso, di Udine e di Vicenza per le strade ex militari;

Ritenuto che, per ragioni di economia di personale e di spese, è opportuno assegnare agli uffici ordinari del Genio civile competenti per territorio i servizi attualmente disimpegnati dalle dette Sezioni autonome;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 agosto 1933, sono soppresse le Sezioni autonome del Genio civile di Brescia, di Trento, di Treviso, di Udine e di Vicenza per le strade ex militari.

Art. 2.

I servizi attualmente disimpegnati dalle soppresse Sezioni autonome di cui all'articolo precedente, dalla stessa data del 15 agosto 1933, sono devoluti come segue:

a) quelli della Sezione di Brescia, agli uffici del Genio civile, rispettivamente competenti per territorio, di Novara, di Varese, di Sondrio, di Bergamo, di Brescia, di Verona, di Mantova, di Como;

b) quelli della Sezione di Vicenza, agli uffici del Genio civile, rispettivamente competenti per territorio, di Vicenza e di Padova;

c) quelli della Sezione di Treviso, agli uffici del Genio civile, rispettivamente competenti per territorio, di Treviso e di Belluno;

d) quelli della Sezione di Udine, agli uffici del Genio civile di Udine, di Gorizia, di Trieste, di Pola, di Fiume ed alla Sezione autonoma del Genio civile di Tolmezzo, rispettivamente competenti per territorio;

e) quelli della Sezione di Trento, agli uffici del Genio civile rispettivamente competenti per territorio, di Trento e di Bolzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 943.

Riduzione a 18 anni del limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre automobili in servizio privato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 230;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre automobili in servizio privato, fissato in anni ventuno compiuti dall'art. 83 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, è ridotto ad anni diciotto compiuti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 944.
Modificazioni al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;
Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito dal seguente:
« I corsi ordinari e speciali si svolgono in due anni scolastici; i corsi di abilitazione, in un anno scolastico.
« La data per l'inizio ed il termine dell'anno scolastico per i corsi ordinari, di abilitazione, di applicazione e tecnico-professionali è stabilita con disposizioni Ministeriali, in relazione alle esigenze didattiche di ciascun Istituto ».

Art. 2.

All'art. 15 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito il seguente:
« Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, le spese a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari delle Accademie militari, sono fissate nella misura seguente:
a) spesa di prima vestizione . . . . . L. 1.250;
b) retta annuale . . . . » 3.200;
c) quota annuale di manutenzione corredo » 850 ».

Art. 3.

Al comma 2, lettera *b*), dell'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito il seguente:
« Ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo ».

Art. 4.

Al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunto il seguente articolo 18-*bis*:
« È in facoltà del Ministro per la guerra di assegnare ad allievi del 1° o del 2° anno dei corsi ordinari delle Accademie appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che ne siano riconosciuti meritevoli, posti gratuiti comprendenti la esenzione dalla intera spesa di retta, prima vestizione o manutenzione corredo.
« Detti posti possono essere conferiti anche ad allievi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18; il loro numero non potrà essere superiore ad otto per ogni anno fra le due Accademie.
« Le modalità per il loro conferimento saranno stabilite con disposizioni Ministeriali ».

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1933.
Le disposizioni peraltro dell'art. 2 non si applicheranno ai giovani che alla data del presente decreto rivestano già la qualità di allievi dei corsi ordinari delle Accademie militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 945.
Emissione di speciali francobolli in occasione dei Giochi Universitari Internazionali che avranno luogo a Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli in occasione dei Giochi Universitari Internazionali che avranno luogo nel settembre 1933-XI a Torino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli da L. 0,10 - 0,20 - 0,50 ed 1,25 da effettuarsi in occasione dei Giochi Universitari Internazionali che avranno luogo a Torino.

I francobolli stessi saranno venduti fino al 15 settembre 1933 e varranno per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 31 dicembre 1933. Essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 133. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Nomina del sig. Pilella Alessandro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pelissier Luigi fu Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il sig. Pilella Alessandro fu Lorenzo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pilella Alessandro è nominato rappresentante del sig. Pelissier Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5358)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Nomina del sig. Ajò Gustavo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Coen Giorgio fu Adolfo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il sig. Ajò Gustavo fu Giulio, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale della economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Ajò Gustavo è nominato rappresentante del signor Coen Giorgio, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5359)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-80 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Tomsic Francesco fu Giovanni e di Teresa Cescut, nato a Merna il 27 aprile 1850, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Emilia fu Giuseppe Susek, nata a Gorizia il 18 marzo 1856, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1558)

N. 50-77 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Lodovico di Giuseppe e della fu Maria Gnider, nato a Gorizia l'8 gennaio 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Rosa fu Pietro Zorzenon, nata a Villa Vicentina il 27 dicembre 1874, moglie;

Tomsic Ermanno, nato a Gradisca l'11 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1560)

N. 50-79 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Francesco di Giuseppe e di Teresa Batistic, nato a Merna il 6 ottobre 1900 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1562)

N. 50-81 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tomazic Antonia ved. Pust di Michele e di Anna Leupuscek, nata a Prapovsce il 16 maggio 1886 e residente a Castagnevizza di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazic Giuseppe fu Antonio, nato a Canale il 12 settembre 1900, figliastro;

Tomazic Luigi fu Antonio, nato a Canale il 22 aprile 1901, figliastro;

Tomazic Antonio-Roberto fu Antonio, nato a Canale il 1° giugno 1897, figliastro;

Tomazic Floriana fu Antonio, nata a Canale il 18 luglio 1918, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1563)

N. 50-50 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tomazic Francesca nata Marussic fu Giacomo e di Devetak Carolina, nata a Merna il 2 luglio 1871 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Rupa il 28 aprile 1903, figlio;

Tomazic Giovanna, nata a Rupa il 14 giugno 1906, figlia;

Tomazic Enrico, nato a Rupa il 10 ottobre 1908, figlio;

Tomazic Filippo, nato a Rupa il 17 ottobre 1911, figlio;
Tomazic Miroslao, nato a Rupa il 28 dicembre 1912, figlio;
Tomazic Francesco, nato a Grossenbrum il 1° settembre 1916, figlio;
Tomazic Maria, nata a Rupa il 4 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di navigazione « White Star Line » di Londra e relativa determinazione Ministeriale.

ON. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(Ufficio Amministrativo)

La Società di navigazione « White Star Line » di Londra, in data 31 dicembre 1903 ebbe a depositare presso la Cassa depositi e prestiti di Genova L. 200.000 (polizza n. 5976); in data 23 gennaio 1904, presso la stessa Cassa di Genova, L. 30.000 (polizza n. 5985); infine, presso la Cassa depositi e prestiti di Napoli, in data 10 dicembre 1914, L. 21.500 (polizza n. 43816) e in data 9 maggio 1917, L. 283.200 (polizza n. 9538), per ottenere la patente necessaria per il trasporto degli emigranti italiani oltre Oceano.

Ora, avendo la suddetta Compagnia cessato di tenere i suoi vapori nel servizio del Mediterraneo, e non essendo stata quindi da vari anni rinnovata la patente suindicata, i sottoscritti, nella qualità di legali rappresentanti della « White Star Line » di Londra, pregano codesto On. Ministero di voler provvedere alla restituzione della cauzione su specificata, consegnando il relativo decreto Ministeriale al signor Amabile Rivelli, con ufficio in Roma alla via Vittorio Veneto, 85, il quale è facoltato altresì a fornire tutti quei chiarimenti e documenti che fossero richiesti per ottenere il decreto di svincolo come sopra.

Londra, 25 agosto 1932.

Con ogni ossequio
(L. S.).

The Common Seal of the Oceanic Steam Navigation Company Limited was hereto affixed in the presence of:
« A. B. Cauty » *Director.*
« G. A. Howe » *Secretary.*

JONH NEWTON & SONS.
Public Notaries.
27 Clemente Lane Lombard Street London E. C.

Io sottoscritto Russel Jourdan Freeman, notaio pubblico, per Autorità Regia debitamente ammesso e giurato, esercente in questa città di Londra, Inghilterra:

Certifico col presente a chiunque di ragione:

che il sigillo trovantesi appiè della Richiesta qui allegata è davvero il sigillo sociale della Compagnia inglese di navigazione denominata: « Oceanic Steam Navigation Company Limited », avente sede a « Royal Mail House », Leadenhall Street, E. C. 3., in questa stessa città di Londra, apposto il suaccennato sigillo oggidì alla mia presenza, presenti pure i signori Arthur Belcher Cauty, amministratore, e George Arthur Hove, segretario della prefata Compagnia.

Inoltre certifico che le firme: « A. B. Cauty » e « G. A. Howe » accompagnanti lo stesso sigillo sono autentiche dei prelodati amministratore e segretario e da essi rispettivamente, quali rappresentanti legali della stessa Compagnia, furono apposte oggidì pure ed ugualmente alla mia presenza.

Finalmente certifico che la summentovata richiesta così suggellata e firmata a norma delle leggi in materia vigenti e ai sensi delle disposizioni corrispondenti dello statuto sociale della richiedente, debbano produrre tutti gli effetti legali a cui viene destinata.

E perchè ne consti rilascio il presente certificato riunito della mia firma e del mio suggello notarile, a Londra, oggidì venticinque del mese di agosto millenovecentotrentadue.

In testimonium Veritatis
R. S. FREEMAN, *not. pub.*

N. 2049 Diritto Lire oro 20 art. 71. Visto al Consolato generale di S. M. il Re d'Italia — Buono per legalizzazione della firma del signor Russel Jourdan Freeman notaio pubblico giurato in questa città.

Londra, 26 agosto 1932 - Anno X

Il R. Console Generale
RICHETTI.

Ministero degli Affari Esteri
Si attesta l'autenticità della firma:
RIGHETTI.

D'ordine del Ministro: MORONE.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri in data 11 dicembre 1903 che stabiliva in L. 10.000 di rendita di Stato la cauzione da prestarsi dalla Società « Oceanic Steam Navigation Company Limited », denominata « White Star Line », di Londra, a garanzia delle operazioni di emigrazione nel Regno;

Ritenuto che durante la guerra mondiale la « White Star Line » per mantenere la patente di vettore di emigranti nel Regno fu tenuta a versare un supplemento di cauzione;

Viste le polizze n. 5976 e numero 5985 relative al deposito di titoli di Stato rispettivamente per il capitale nominale di L. 200.000 e di L. 30.000 rilasciate dalla Regia intendenza di finanza in Genova il 31 dicembre 1903 e il 23 gennaio 1904, nonchè quelle n. 43816 per L. 21.500 in numerario e n. 9538 per nominali L. 245.000 in titoli di Stato rilasciate dalla Regia intendenza di finanza in Napoli il 10 dicembre 1914 e il 25 maggio 1917, relative al deposito cauzionale richiesto, come sopra specificato, alla « White Star Line »;

Ritenuto che, in seguito alla conversione in titoli di Stato di valore nominale superiore, di alcuni di quelli che in origine costituivano i depositi cauzionali di cui alle polizze preindicate, la cauzione della « White Star Line » ammonta oggi a L. 512.300 nominali in titoli di Stato, più L. 21.500 in numerario;

Viste le annotazioni in data 24 giugno 1904, in calce alle polizze rilasciate dalla Regia intendenza di finanza in Genova sotto i numeri 5976 e 5985, dalle quali risulta che il deposito cauzionale di cui alle polizze stesse doveva intendersi vincolato anche a garanzia degli obblighi assunti per il passato ed assumenti e delle responsabilità incorse ed incorrende dalla Società di navigazione « Dominion Line » di Liverpool, nonchè delle persone per cui detta Società doveva rispondere a termini della legge e regolamento sull'emigrazione;

Vista l'istanza in data 25 agosto 1932-X, con la quale la Società di navigazione « White Star Line » di Londra ha chiesto lo svincolo e la restituzione della cauzione summenzionata;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo dell'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Considerato che le Società di navigazione « Dominion Line » di Liverpool e « White Star Line » di Londra, hanno cessato di fatto

dall'essere vettori di emigranti rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio 1904 e dal 1° gennaio 1922;

Determina:

Art. 1.

Le Società di navigazione «Dominion Line» di Liverpool e «White Star Line», di Londra, hanno perduto rispettivamente dal 1° gennaio 1904 e dal 1° gennaio 1922 la qualità di vettori di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione ammontante a nominali L. 512.300 in titoli di Stato più L. 21.500 in numerario, a suo tempo versata dalla «White Star Line» di Londra per ottenere la patente di vettore e vincolata, fino alla concorrenza di L. 230.000 di capitale nominale, anche a garanzia degli obblighi assunti e delle eventuali responsabilità e della «Dominion Line» e delle persone per cui detta Società deve rispondere a termini della legge e regolamento sulla emigrazione.

Art. 2.

Spirati i termini fisssati dall'art. 18 del testo unico sopra citato e dagli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto, nei modi e termini di legge e senza responsabilità, dal Ministero degli affari esteri, alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della Società di navigazione «Withe Star Line» in Londra, salvo il caso di giudizi pendenti contro la Società stessa o contro la «Dominion Line» di Liverpool, dei quali sia stato dato o venga dato in tempo avviso agli interessati stessi, che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società di navigazione «White Star Line», sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Bollettino del Ministero degli affari esteri, degli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Trieste e Livorno e Capitanerie di porto di quelle città.

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(5354)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Piana Giuseppe fu Valentino, per conto della Cassa di risparmio di Udine — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 15.400, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Piana Giuseppe fu Valentino, per conto della Cassa di risparmio di Udine — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 12.477,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 19 ottobre 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5162)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 391.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 654 — Data: 17 febbraio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Corti Antonia fu Carlo, per conto di altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 125, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5091)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 22 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Avv. Accorsi Egidio di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro settennali 4ª serie n. 2 — Capitale: L. 1000, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 22 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione: Baldin Giacomo di Cesare — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 315, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita nominativa consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita nominativa consolidare 5 % di L. 100, n. 84878 intestato a Mariani Giuseppe di Sabatino, domiciliato in Sala (Perugia).

Essendo stato presentato il titolo mancante di una parte del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sia notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5256)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	258133	200 —	Bertolero Vittoria fu Bartolomeo, moglie di *Mendon* Emilio, dom. a Torre Pellice (Torino).	Bertolero Vittoria fu Bartolomeo, moglie di *Mondon* Emilio, dom. come contro.
3,50 %	765579	108,50	Levi *Maria* di Giacomo, moglie di Fustella Carlo, dom. a Viverone (Novara), con usuf. a Grossi Adele fu Ignazio, moglie di Levi Giacomo.	Levi *Anna-Maria* di Giacomo, moglie, ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	238991	364 —	Scerba *Franceschina* fu Vincenzo, minore, moglie di Rendace Francesco, dom. a Cirò (Catanzaro) vincolata.	Scerba *Maria-Francesca* fu Vincenzo, minore, moglie di Rendace Francesco-*Anselmo*, dom come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	163878 200402	35 — 25 —	Russo *Angelo* fu Ignazio, minore sotto la p. p. della madre Campo Antonietta, ved. di Russo Ignazio dom. a Sciacca (Girgenti), con usuf. ad Augello Margherita fu Ignazio, ved. Russo.	Russo *Michelangelo* fu Ignazio, minore, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
»	217859	115 —	Russo Ignazio, *Angelo*, Alberto, Baldassare e Giacomo fu Ignazio, minore, ecc., come la precedente; con usufr. come la precedente.	Russo Ignazio, *Michelangelo*, Alberto, Baldassare e Giacomo fu Ignazio, minori, ecc., come contro, e con usufr. come contro.
3,50 %	322425	105 —	De Crescenzo Sabino di Carmine, dom. ad Ottaiano (Napoli), con usufr. vitalizio a Scudieri *Rosa* fu Francesco, ved. di Vincenzo Montoro dom. ad Ottaiano.	Intestata come contro; con usufr. vitalizio a Scudieri *Angela-Rosa* fu Francesco, ecc. come contro.
Cons. 5 %	479803	600 —	Intestata come la precedente e con usufrutto vital. come la precedente.	Intestata come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	419785	395 —	Zucca Luigia fu Cesare, minore sotto la tutela di Zucca Virginia fu Andrea, domiciliata a Pavia; con usufr. a Morelli *Cesarina* di Paolo, ved. di Zucca Cesare, domiliata a Pavia.	Intestata come contro; con usufr. a Morelli *Antonietta* di Paolo, ved., ecc., come contro.
» »	419787 437070	395 — 260 —	Zucca Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Morelli *Cesarina* di Paolo, vedova di Zucca Cesare, dom. a Pavia; con usufr. come la precedente.	Zucca Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Morelli *Antonietta* di Paolo, ved. Zucca Cesare, dom. a Pavia; con usufrutto come la precedente.
»	539296	3.750 —	*Corti* Virgilio fu Ambrogio, dom. a Milano; con usufr. a Cattaneo Lucia fu Giovanni ved. *Corti*, dom. a Lecco (Como).	*Conti* Virgilio fu Ambrogio, dom. a Milano; con usufr. a Cattaneo Lucia fu Giovanni, ved. *Conti*, dom. come contro.
3,50 %	538434	119 —	*Valerio* Serafina fu Giuseppe, moglie di Masera Paolo, dom. a Milano; con vincolo di usufrutto.	*Stinelli* Serafina, moglie di Masera Paolo.
Cons. 5 % » »	335502 331068 322470	250 — 400 — 250 —	Beverini *Rosa* di Alessandro, nubile, domiciliata a Spezia (Genova).	Beverini *Maria-Rosa* di Alessandro, nubile dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	24945	1.000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % » » » »	336408 317802 420041 316412 245483 110215	17,50 7 — 129,50 17,50 10,50 28 —	Beltrame *Vincenzo* fu Pietro, dom. a Pallanza (Novara) nelle prime tre rendite, a Porto Maurizio nella 4ª e 5ª rendita ed a Genova nella 6ª rendita, ipotecate.	Beltrame *Giuseppe-Vincenzo* fu Pietro, dom. come contro, ipotecate.
Cons. 5 %	519590	400 —	Conte Clara di Mario, nubile, dom. a Formia (Roma).	Conte Clara di Mario, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3,50 % (1902)	42094	350 —	Chiesa Parrocchiale di S. Biagio Martire in Cardito (Napoli; con usufr. vital. a Buonomo *Giuseppe* fu Luigi, dom. a Cardito.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Buonomo *Antonio-Giuseppe* fu Luigi, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	510257	165 —	Tessitore *Vincenzo* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pertusio (Torino).	Tessitore *Vincenza* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3,50 %	625707	21 —	Zenerino *Giuseppa* fu Carlo, nubile, domiciliata a Rueglio (Torino).	Zenerino *Maria-Giuseppa* fu Carlo, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	506176	325 —	Divano Giuseppina di *Giacomo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova con usufrutto a Lavagetto Domenico fu Agostino.	Divano Giuseppina di *Michele-Giacomo*, minore, ecc., come contro; con usufr. come contro.
»	506175	325 —	Divano Luigina di *Giacomo*, dom. a Genova; con usufr. come la precedente.	Divano Luigina di *Michele-Giacomo*, dom. a Genova; con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5240)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª *pubblicazione*). Rettifiche d'intestazione. (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	327606	500 —	Di Sandrò Diamante fu Antonio, domt. a New York; con usufr. ad Incollingo Filomena fu *Bernardino*, moglie di Di Sandro Diamante, domt. a Colli al Volturno (Campobasso).	Intestata come contro; con usufr. ad Incollingo Filomena fu *Berardino*, moglie ecc., come contro.
3,50%	818036	577,50	Gregotti *Elisa* di Umberto, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Novara.	Gregotti *Elsa-Vincenza-Pierina* di Umberto minore ecc., come contro.
»	608758	182 —	Briasco *Giacomo*, Mario, vulgo Silvio, Antonio, Amedeo ed Aurelia, minori sotto la p. p. del padre Briasco Michele-Giovanni fu Giovanni Battista e figli nascituri da quest'ultimo, domt. a Borzonasca (Genova); con usufr. vital. a Briasco Michele-Giovanni fu Giovanni Battista, domt. a Borzonasca (Genova).	Briasco *Giovanni-Giacomo*, Mario ecc., come contro; con usufr. vitalizio come contro.
Cons. 5% Littorio »	51666 51667	320 — 320 —	Madonno Filippo / Madonno Giovanni } fu Giuseppe, dom. a Clavesana (Cuneo), con usufr. vitalizio a Bruno Teresa fu *Antonio*, vedova di Madonno *Antonio* dom. a Clavesana (Cuneo).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Bruno Teresa fu *Giuseppe Antonio*, vedova di Madonno *Carlo*, domiciliata come contro.
»	51668	320 —	Madonno Maddalena fu Giuseppe, moglie di Occelli Michele, dom. a Clavesana (Cuneo) con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio, come la precedente.
»	51669	320 —	Nievoli Andrea, minore sotto la tutela di Chieno Paolo, domicil. a Clavesana (Cuneo); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5%	313011	1.000 —	Borello *Clelia* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domicil. a Reggio Calabria.	Borello *Paola-Clelia* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3,50%	455506	210 —	Didier Pietro-Luca di Giovanni Antonio, domicil. a Thures (Torino); con usufrutto vitalizio a Didier Giovanni Antonio fu Giovanni-*Girolamo*, domicil. a Thures (Torino).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Didier Giovanni-Antonio fu Giovanni-*Antonio* o fu Giovanni-*Girolamo*, domicil. come contro.
Cons. 5%	393075	250 —	Caliendo *Felice* di Stefano, interdetto sotto la tutela della moglie Nunziata Rosa fu Andrea, domicil. a Palma Campania (Napoli).	Caliendo *Andrea-Felice* di Stefano, interdetto, ecc., come contro.
3,50%	82304	997,50	*Marietti* Lucia nata *Brunatti* del vivente Bartolomeo, domicil. a Salò, vincolata.	*Brunati* Lucia di Bartolomeo, *moglie di Marietti Carlo*, domicil. come contro, vincolata.
»	318360	840 —	*Brunatti* Lucia fu Bartolomeo, moglie di Marietti di Mayan Carlo, domicil. a Torino.	*Brunati* Lucia, ecc., come contro.
»	364667	1.193 —	*Brunatti* Lucia fu Bartolomeo, vedova di Marietti di Mayan Carlo, domicil. a Torino.	*Brunati* Lucia, ecc., come contro.
» 3,50 (1902)	786896 39321	1.652 — 353,50	*Brunatti* Lucia, ecc., come la precedente.	*Brunati* Lucia, ecc., come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	421472 421474	25 — 25 —	De Giorgio Giovanni, Dina, Maria, Giorgio ed *Antonio* di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, domicil. a Lanciano (Chieti).	De Giorgio Giovanni, Dina, Maria, Giorgio ed *Antonino* di Enrico, minore, ecc., come contro.
»	188365	2.000 —	Gravita Panfilo di Antonio, domicil. a New York.	*Gavita* Panfilo di Antonio, domicil. a New York.
3,50 %	215929	59,50	Rinaldi Gaetano, *Angiola*, Emilia fu Gabriele e Lio *Serafina* di Giuseppe, vedova del detto Rinaldi Gabriele, minori i primi tre sotto la p. p. della predetta loro madre, domiciliati a Roma; con usufrutto a Rinaldi Giovanni di Gaetano.	Rinaldi Gaetano, *Francesca-Angela, detta Angela*, Emilia fu Gabriele e Lio *Maria-Francesca-Serafina, detta Serafina* di Giuseppe vedova, ecc., come contro.
»	234147	497 —	Ricci Ernesta, *Giuseppe*, Giovanni, Bandolina e Luigi di Domenico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Ricci Domenico, domicil. ad Alessandria.	Ricci Ernesta, *Bandolino* Giovanni, *Bandolino Luigi* di Domenico, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	226636 439592	105 — 70 —	Colosso Giuseppa } fu Adolfo *minori sotto* Colosso Massimo } *la p. p. della madre Massa Antonietta fu Bartolo, vedova Colosso*, domiciliati ad Ugento (Lecce).	Colosso Giuseppa } fu Rodolfo, domiciliati ad Colosso Massimo } Ugento (Lecce).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5135)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 168.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 agosto 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14.20
Inghilterra (Sterlina)	63.12
Francia (Franco)	74.25
Svizzera (Franco)	366.95
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.661
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.10
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.825
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.556
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	210 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.40
Id. 3,50 % (1902)	77.025
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.525
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.90
Id id. id. 1940	102.75
Id. id. id 1941	102.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.50

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 5 posti di archivista (grado 10°, gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto 9 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, col quale viene indetto un concorso per 5 posti di archivista in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

Veduto il decreto 10 giugno 1933, col quale viene nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nei giorni 6, 7, 8 e 9 settembre 1933, alle ore 9 di ciascun giorno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5338)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione di alunni sordo-muti nella Sezione maschile del Pio istituto per sordo-muti in Pavia.

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto corr., in carta libera dichiarando lo scopo della beneficenza:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificato a questo Istituto la presenza nel Comune, di sordomuti nell'età dell'obbligo scolastico;

3° certificato di subìta vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà;

4° stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro;

5° obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera pia di versare un contributo annuo a sensi dell'art. 48, 2° comma, del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995;

6° titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del concorrente.

A sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, l'età di ammissione è fissata all'8° anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che, giunti al 6° anno di età, non possono essere ammessi alle Scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

Nella seconda quindicina di settembre i concorrenti saranno chiamati presso l'Istituto per essere assoggettati alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria od alla Direzione dell'Istituto (Corso Garibaldi, 69).

Pavia, 19 giugno 1933 - Anno XI

Il presidente: Dott. Ing. FILIPPO POZZI.

Il direttore: Prof. FEDERICO MONTORZI.

Il segretario: Rag. ENEA GIORGI.

(5355)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 10 posti di tenente in S.P.E. nel Corpo del Genio aeronautico (Ruolo ingegneri).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657;
Visto il decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo col quale si autorizza l'emanazione di un bando di concorso per ufficiali in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Gli ufficiali reclutati saranno avviati alle diverse specialità di detto Corpo nella seguente misura:

sei alle categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri di armamento, dei quali due da destinarsi all'armamento);
due alla categoria 2ª (ingegneri edili);
due alla categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti).

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma, nei giorni che verranno comunicati con avviso personale, ai singoli concorrenti.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale (grado 4°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, dedotti del dodici per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Inoltre a quegli ufficiali del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) i quali, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di volo, spetta una indennità mensile nella misura prescritta dalle disposizioni regolamentari.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso per le categorie 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, in seguito a loro domanda, coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria (civile, industriale, navale aeronautica) in una scuola del Regno, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;
b) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento;
c) non aver superato il 30° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto;
d) risultare di buona condotta pubblica e privata;
e) avere l'idoneità fisica richiesta per il servizio militare incondizionato, sia in Patria che in Colonia, e per il servizio di volo. Quest'ultima, almeno, nella misura indispensabile per bene esercitare i compiti inerenti a tale servizio, secondo i criteri stabiliti dal Ministero.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 6.

Le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 5 dovranno essere comprovate dai seguenti documenti, in carta legale e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto 1932, n. 1011, e 22 dicembre 1932, n. 1696;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario federale della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove il candidato ha il suo domicilio, e deve attestare l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento o al Gruppo universitario fascista, o ai Fasci giovanili e contenere l'indicazione esatta dell'anno, mese e giorno dell'iscrizione;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il domicilio, ovvero la sua abituale residenza;
e) certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio;
f) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale;
g) certificato di esito di leva o, se arruolato, copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno avere una data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere ...

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando, con l'indicazione esatta del recapito del candidato e con l'indicazione dalla quale risulti la specialità alla quale il concorrente aspira in relazione a quanto è detto nell'art. 1.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso dopo aver presentato entro il termine prescritto la sola domanda, salvo a produrre i documenti sottoelencati successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti allegati:

a) documenti specificati nell'art. 7;

b) diploma originale di laurea, o copia autentica debitamente legalizzata o anche certificato rilasciato dal direttore della Scuola che attesti il conseguimento del titolo stesso, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato col relativo diploma originale;

c) fotografia con firma autenticata da un notaio, o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi superiori fino alla laurea in ingegneria;

e) certificato del punto conseguito nella laurea in ingegneria;

f) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di Stato per gli ingegneri che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente;

g) dichiarazione dalla quale risultino eventuali altri titoli in possesso del concorrente, come:

1° laurea in ingegneria aeronautica conseguita presso la R. Scuola di ingegneria di Roma, ovvero diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche, conseguito presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino;

2° altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

3° tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato o presso l'industria privata e gli incarichi disimpegnati;

4° brevetti aeronautici (di pilota o di osservatore);

5° pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente la enumerazione dei titoli con impegno per il candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito).

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che, pur presentate entro lo stesso termine, non fossero state regolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda, od eventualmente dei documenti, risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pur non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso le altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che siano ufficiali in servizio permanente o impiegati di ruolo dovranno far pervenire, entro il termine fissato, la domanda regolarmente documentata, seguendo la prescritta via gerarchica, per il tramite dei rispettivi Ministeri.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero dell'aeronautica ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 9.

Gli ammessi al concorso saranno preventivamente sottoposti ad un esame psico-fisiologico presso un Istituto medico legale per la Regia aeronautica per accertare la idoneità al servizio militare, e al servizio di volo secondo le prescrizioni dell'art. 5 del presente bando.

I candidati potranno anche essere sottoposti a compiere un esperimento di volo, come passeggeri.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Gli idonei saranno successivamente sottoposti da parte di una Commissione, da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica, a cinque esami sulle seguenti materie:

a) Per le categorie 1ª e 4ª:

1) Meccanica razionale (prova scritta);
2) Meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) Macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) Disegno di macchine;
5) Lingue estere (prova scritta).

b) Per la categoria 2ª (ingegneri edili):

1) Meccanica razionale (prova scritta);
2) Meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) Costruzioni civili (prova scritta);
4) Disegno di architettura;
5) Lingue estere (prova scritta).

c) Per la categoria 3ª (radioelettricisti):

1) Meccanica razionale (prova scritta);
2) Elettrotecnica (prova scritta);
3) Macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) Disegno di impianti e macchine elettriche;
5) Lingue estere (prova scritta).

Negli esami scritti e nelle prove di disegno il candidato dovrà svolgere un tema, a sua scelta, fra due che gliene saranno proposti e consistenti in applicazione della teoria.

Al presente bando sono allegati i programmi.

I temi verranno svolti dal candidato nei giorni stabiliti seduta stante e nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di permettere che i candidati, durante lo svolgimento dei temi, si servano di manuali o di libri o di altri dati.

Il massimo di punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno dieci punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove, i punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

Meccanica razionale, coefficiente . . . . .
Meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni o elettromeccanica, coefficiente . . . .
Macchine termiche ed idrauliche, o costruzioni civili, coefficiente . . . .
Disegno di macchine o disegno di architettura o disegno di impianti e macchine elettriche, coefficiente . . . .
Lingue estere, coefficiente . . . .

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

1 punto per ogni anno di anzianità di laurea;
10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica conseguita presso la Regia scuola di ingegneria di Roma, ovvero il diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche conseguito presso la Regia scuola di ingegneria di Torino;
5 punti per ogni laurea, oltre il titolo di studio che ha dato diritto di ammissione al concorso ed oltre quella di ingegneria aeronautica suddetta;
2 punti per ogni anno di servizio tecnico aeronautico;
1 punto per ogni anno di servizio aeronavigante;
4 punti per ogni brevetto di pilota;
2 punti per ogni brevetto di osservatore.

Per ciascuna delle specialità di cui all'art. 1 sarà fatta una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti, fatta come sopra è specificato. A parità di votazione spetta la precedenza agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i quali, a tal fine, avranno cura di produrre idoneo documento in carta legale attestante tale loro qualità; successivamente la precedenza sarà regolata dalla maggiore età.

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specialità, nei limiti dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza ai numeri di posti messi a concorso nelle diverse specialità non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunziatari.

Il Ministero si riserva altresì la facoltà di coprire i posti che eventualmente rimanessero scoperti in una specialità, per mancanza di idonei, con concorrenti dichiarati idonei in altre specialità.

Art. 11.

I vincitori del concorso che siano ammogliati o vedovi con prole a carico, decadranno da qualsiasi diritto alla nomina a

tenente in S.P.E. nel Corpo del genio aeronautico — nomina che nel frattempo rimane sospesa — se non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale col quale viene concessa l'autorizzazione a produrre le prove, di possedere la prescritta rendita annuale lorda di L. 4500 nominali, il ricorso per ottenere la declaratoria per l'idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto, dal predetto Tribunale, la declaratoria stessa.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nelle graduatorie di specialità, salvo il disposto dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461.

Art. 13.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico potranno in seguito, a seconda delle esigenze di servizio, essere avviati ad una qualsiasi delle altre specializzazioni previste dalla legge (ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radio-elettricisti, ingegneri di armamento).

Essi pertanto sono obbligati a seguire la specializzazione che per ciascuno di loro potrà essere prescritta; ed a compiere i corsi, ai quali saranno comandati, per poterla conseguire.

Art. 14.

Gli aspiranti al concorso che abbisognassero di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, Roma.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

PROGRAMMI DI ESAME

per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

1. — MECCANICA RAZIONALE.
(Prova scritta).

1. — Vettori - Prodotto scalare e vettoriale - Momenti - Riduzione di un sistema ad un vettore ed una coppia - Asse centrale.
2. — Derivata di un vettore e di un punto - Integrazione di un vettore - I tre vettori unitari: tangente, normale principale e binormale - Lavoro di un vettore - Gradiente di uno scalare.
3. — Cinematica del punto - Velocità - Moto con velocità costante - Accelerazione - Componenti normali e tangenziali della accelerazione.
4. — Moto con accelerazione data - Corso dell'accelerazione costante - Moto dei gravi - Moto piano.
5. — Moto circolare - Moto armonico - Moto centrale - Moto elicoidale uniforme.
6. — Cinematica dei moti rigidi - Caratteristiche dei sistemi rigidi - Moto traslatorio - Moto rotatorio.
7. — Composizione dei moti rigidi ed in particolare di moti traslatori e rotatori - Moto rototraslatorio - Moto rigido generale - Moto istantaneo.
8. — Moto assoluto e relativo - Velocità ed accelerazione nel moto relativo - Teorema di Coriolis.
9. — Moti relativi particolari: rispetto ad una traslazione, rispetto ad una rotazione e rispetto ad un moto elicoidale uniforme.
10. — Elementi della meccanica: forza e massa - Leggi fondamentali della meccanica - Forze speciali (posizionali, conservative, di gravità, o dipendenti dalla sola velocità).
11. — Equazioni del moto - Lavoro di una forza - Potenza - Quantità di moto - Impulso - Forza viva.
12. — Unità fondamentale meccanica - Sistema assoluto - Sistema C.G.S. - Omogeneità delle grandezze meccaniche - Modelli meccanici - Regola di Newton.
13. — Centro di massa di un sistema di punti materiali - Momenti statici - Baricentri di linee, di superfici e di volumi - Applicazioni - Teoremi di Guldino.
14. — Momento d'inerzia di un sistema di punti materiali - Ellissoide d'inerzia - Assi e piani principali d'inerzia - Applicazioni.
15. — Statica del punto materiale - Attrito - Equazioni cardinali della statica.
16. — Statica dei sistemi rigidi - Sistema rigido con un punto fisso o con un asse fisso.
17. — Statica dei sistemi articolari e dei fili - Casi particolari - Catenaria omogenea.
18. — Dinamica del punto materiale - Equazioni intrinseche - Moto rettilineo - Caduta dei gravi - Moto curvilineo.
19. — Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea liscia - Pendolo semplice - Piccole oscillazioni - Forza centrifuga.
20. — Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea con attrito o su una superficie senza o con attrito.
21. — Generalità sul movimento dei sistemi materiali - Quantità di moto - Momento delle quantità di moto.
22. — Equazioni cardinali della dinamica - Principio del moto del baricentro - Spostamenti effettivi o virtuali - Spostamenti rigidi - Grado di libertà.
23. — Principio dei lavori virtuali - Principio d'Alembert - Applicazioni - Integrale delle forze vive.
24. — Dinamica dei moti rigidi - Lavoro - Forza viva - Quantità di moto - Momento delle quantità di moto.
25. — Equazioni caratteristiche dei moti rigidi - Moto rigido attorno ad un asse fisso - Pendolo composto.

2. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.
(Prova scritta).

1. — Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli - Teorema della conservazione del centro di massa.
2. — Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta - Sollecitazioni dovute al loro asse.
3. — Teorema d'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione - Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali, o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.
4. — Vari tipi di ruote dentate e di dentature - Vite perpetua e sua applicazione - Calcolo degli ingranaggi.
5. — Applicazione del teorema del d'Alembert al movimento di rotazione - Azione di scuotimento - Effetti giroscopici.
6. — Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione alle cammes.
7. — Teorema delle forze vive e sue applicazioni - Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato - Parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.
8. — Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi - Paranchi.
9. — Regolatori e loro ufficio; staticità; stabilità, gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servo-motori.
10. — Calcolo degli alberi di trasmissione - Velocità critica degli alberi - Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

3. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.
(Prova scritta).

1. — Tensione e pressione - Flessione - Taglio - Torsione - Equazioni di stabilità - Lavoro di deformazione.
2. — Casi composti di sollecitazione dei solidi elastici ad asse rettilineo - Flessione e taglio - Tensione o pressione e torsione - Flessione e torsione - Taglio e torsione.
3. — Solidi a semplice curvatura - Tensioni tangenziali e normali.
4. — Travature reticolari piane staticamente determinate - Vincoli - Travature caricate ai nodi e sulle aste - Cenno sulle travature nello spazio.
5. — Travature reticolari piane staticamente indeterminate - Sforzi nelle aste - Spostamenti dei nodi - Teoremi derivanti dalla equazione dei lavori virtuali.
6. — Solidi cimentali a tensione o pressione, flessione e taglio - Travature staticamente indeterminate.
7. — Travi appoggiate alle estremità e percorse da carichi mobili - Travi a carico diretto ed indiretto - Trave continua percorsa da carico mobile.

4. — ELETTROTECNICA.
(Prova scritta).

1. — Nozioni fondamentali di elettrostatica, del magnetismo, dell'elettromagnetismo - Leggi di Coulomb, di Ohm, di Kirchhoff, di Joule - Induzione magnetica ed elettromagnetica - Isteresi e grafici relativi - Legge di Lenz. Autoinduzione - Correnti alternate - Resistenza, capacità, autoinduzione variamente combinate nei circuiti a corrente alternata.
2. — Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche nel sistema assoluto e nel sistema pratico - Apparecchi di misura per corrente continua e per corrente alternata.

3. — Nozioni fondamentali di elettrochimica - Legge di Faraday - Polarizzazione - Tipi principali di pile ed accumulatori - Loro descrizione, funzionamento, rendimento, impiego.

4. — Generatrici a corrente continua - Differenti tipi - Costruzione, caratteristiche interne ed esterne. Rendimento, sistema di eccitazione - Motori a corrente continua - Costruzione - Caratteristiche per i diversi sistemi di eccitazione - Sistemi di regolazione.

5. — Trasformatori statici - Teoria, costruzioni, rendimento, impiego - Alternatori - Costruzione, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento.

6. — Motori sincroni - Funzionamento e caratteristiche - Fattori di potenza. Sistemi di avviamento e di accoppiamento - Motori asincroni a campo rotante - Costruzione, caratteristiche, rendimento - Regolazione e avviamento. Motori asincroni monofasi e motori per corrente alternata con commutatore - Macchine convertitrici.

7. — Illuminazione elettrica - Sistemi diversi e nozioni relative ai consumi - Distribuzione di energia con corrente continua e con corrente alternata.

8. — Circuiti oscillanti e risonanza - Valvola termoionica e sue applicazioni - Complessi trasmittenti e riceventi di onde elettromagnetiche - Generalità sulle costruzioni e schemi.

5. — MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.
(Prova scritta).

1. — Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dai vapori saturi e surriscaldati - Teoria cinetica dei gas.

2. — Principio di Mayer e di Carnot - Cicli delle macchine termiche ideali - Loro imperfezioni nelle macchine reali - Entropia - Diagrammi entropici - Diagrammi di Mollier - Compressori - Distribuzione di energia con aria compressa - Macchine frigorifere.

3. — Pressione idrostatica sopra una superficie piana - Velocità di afflusso dell'acqua nei tubi - Calcolo delle condotte forzate - Distribuzione di energia con acqua in pressione.

4. — Combustibili - Potere calorifero evaporante e irradiante - Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione - Peso e volume dei prodotti della combustione.

5. — Trasmissione del calore - Conduttività interna ed esterna - Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento - Coefficiente di trasmissione.

6. — Generatore del vapore dei vari tipi - Caratteri differenziali - Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali - Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento - Varie specie di focolari per combustibili - Gassogeni.

7. — Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva, fissa o mobile - Perdita di carico dovuto all'urto, all'attrito, cambiamento di direzione e di sezione.

8. — Movimento di fluidi aeriformi - Equazioni del moto e della continuità - Efflusso di un gas - Moto nei condotti - Efflusso e moto nei condotti dei vapori - Iniettori ed eiettori - Calcolo delle resistenze passive.

9. — Teoria generale dei camini - Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiuolo per caldaia a vapore fissa - Tiraggio naturale e forzato delle caldaie - Ventilatori - Loro calcolo.

10. — Motrici idrauliche espressione del lavoro - Turbine ad azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

11. — Motrici a vapore alternative - Principio della espansione multipla - Rendimento e calcolo - Distribuzione del vapore - Periodi principali e secondari - Studio della distribuzione - Diaframmi - Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici.

12. — Distribuzione di precisazione con valvole e rubinetti - Macchine a vapore a corrente continua (tipo Stunpf) - Legge di variazione del movimento di torsione sull'asse motore.

13. — Influenza dell'inerzia delle masse in movimento - Organi compensatori - Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore - Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

14. — Principali tipi di turbine idrauliche a reazione - Caratteristiche e metodo di calcolo.

15. — Turbine a vapore - Principio dell'azione e della reazione - Salti di velocità e di pressione - Impiego del vapore surriscaldato - Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione - Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti di turbine - Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione - Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine - Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore - Tipi principali di condensatori.

16. — Pompe idrauliche a stantuffo - Criteri di calcolo - Pulsometri - Iniettori ed eiettori — Pompe rotative - Metodi di calcolo.

17. — Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante - Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi - Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori - Loro impiego - Dati pratici di rendimento - Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

18. — Pompe centrifughe per basse, medie e alte prevalenze - Tipi diversi - Metodi di calcolo - Pompa ad aria di condensatori - Tipi diversi - Metodi di calcolo.

6. — COSTRUZIONI CIVILI.
(Prova scritta).

1. — Teoria del cemento armato - Leggi delle deformazioni - Calcolo di verifica e diretto degli elementi che comunemente si impiegano nelle costruzioni - Travi - Solai - Colonne.

2. — Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie - Limiti di pendenza - Raggi delle curve - Strade nazionali, provinciali e comunali - Ferrovie - Tramvie - Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte - Movimenti dei materiali - Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi - Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

3. — Muri di sostegno - Ponti e viadotti - Fondazioni ordinarie e pneumatiche - Calcoli di resistenza - Armature - Gallerie - Tipi principali secondo la qualità dei terreni da attraversare - Metodi di attacco - Perforazione ordinaria e meccanica.

4. — Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi - Prove di materiali in officina - Prove statiche e dinamiche.

5. — Idrografia - Fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

6. — Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative - Imboschimento - Briglie - Arginature - Bacini di ritenuta.

7. — Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali - Opere d'arte relative.

8. — Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili - Canalizzazione nelle città - Fognature.

9. — Bonificazioni - Colmate naturali ed artificiali - Prosciugamento meccanico - Canali di scolo - Fognature dei terreni.

10. — Opere marittime - Moli e dighe - Scali - Darsena - Bacini di raddobbo - Scivoli per idrovolanti - Ormeggi - Fari e fanali - Boe.

11. — Costruzioni civili e rurali - Edifici pubblici - Hangars - Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

12. — Volte e soffitti - Solai - Pavimenti - Coperture - Incavallature e centine in legno ed in ferro - Teorie - Pensiline - Pozzi neri.

13. — Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

7. — DISEGNO DI MACCHINE.

La prova consiste nel calcolare sommariamente e disegnare, seduta stante, e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine, o macchinari completi non molto complessi.

8. — DISEGNO DI ARCHITETTURA.

La prova consiste nel disegnare qualche particolare di costruzioni civili, o qualche opera completa semplice, o qualche elemento di decorazione nei vari stili architettonici.

9. — DISEGNO DI IMPIANTI E MACCHINE ELETTRICHE.

La prova consiste nel calcolare e disegnare particolari di macchine elettriche (dinamo, motori, alternatori, convertitori, trasformatori) o schemi di impianti elettrici (centrali di produzione o di conversione, quadri di distribuzione, schemi di stazioni R.T.).

10. — LINGUE ESTERE.
(Prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani di argomenti di carattere tecnico, tolti da riviste francesi, inglesi e tedesche.

È obbligatoria la sola traduzione dal francese mentre quelle dal tedesco e dall'inglese sono facoltative.

Soltanto per le prove facoltative è permesso l'uso del vocabolario.

Il Ministro: BALBO.

(5336)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.